

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile Agosto 2026



Now, for tomorrow





NOTIZIE IN BREVE

TAX.....5

☛ Split payment prorogato fino al 30 giugno 2029: via libera definitivo dell'UE5

Il Consiglio dell'Unione Europea ha autorizzato l'Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029, garantendone la continuità dal 1° luglio 2026. Restano invariati l'ambito soggettivo e le modalità operative della disciplina.....5

☛ Nuova Transizione 5.0: aperta la fase di conferma degli investimenti e dell'acconto del 20%.....6

Entra nella seconda fase operativa il nuovo incentivo Transizione 5.0: le imprese che hanno ottenuto l'esito positivo della comunicazione preventiva possono trasmettere la comunicazione di conferma dell'investimento attestando il versamento dell'acconto minimo richiesto. Particolare attenzione va posta al requisito del 20%, che deve essere raggiunto per ciascun singolo bene agevolato e non sull'intero progetto.....6

☛ Servizio mensa aziendale: l'addebito in busta paga non richiede fattura7

L'addebito al dipendente della quota relativa al servizio mensa aziendale, effettuato mediante trattenuta in busta paga, non richiede l'emissione della fattura né la trasmissione telematica dei corrispettivi. L'orientamento vale anche quando il servizio è erogato presso un esercizio esterno convenzionato con l'azienda, purché riconducibile al regime della mensa aziendale.....7

☛ Ritenute d'acconto: il professionista non risponde dell'omesso versamento del cliente.....8

Il professionista che ha percepito il compenso al netto della ritenuta d'acconto può scomputare la ritenuta nella propria dichiarazione anche se il cliente non l'ha versata all'Erario o non ha rilasciato la Certificazione Unica. L'eventuale inadempimento resta infatti a carico del sostituto d'imposta.8

☛ Direttiva Omnibus: verso l'esenzione generalizzata delle ritenute su dividendi, interessi e royalties intra-UE9

La proposta di direttiva Omnibus presentata dalla Commissione europea prevede un significativo ampliamento dei regimi di esenzione da ritenuta per dividendi, interessi e royalties corrisposti tra soggetti residenti nell'Unione Europea. L'obiettivo è eliminare i requisiti minimi di partecipazione e di possesso attualmente richiesti, favorendo una maggiore integrazione del mercato unico e semplificando la fiscalità dei gruppi transfrontalieri.9





☪ **Dogane e Intrastat: semplificazioni per la correzione degli errori e nuovo Intr@web dal 2027**10

L'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sulle procedure di revisione delle dichiarazioni doganali e sul ravvedimento operoso, confermando maggiori possibilità di regolarizzazione spontanea degli errori. Parallelamente, dal 14 ottobre 2026 sarà disponibile il nuovo applicativo Intr@web, che diventerà l'unico canale per la compilazione e la trasmissione degli elenchi Intrastat a partire dal 2027.....10

☪ **Donazione di partecipazioni: salva l'agevolazione se resta il controllo**11

Il conferimento delle partecipazioni ricevute in donazione a favore di una holding non determina automaticamente la decadenza dall'esenzione dall'imposta di donazione. Ciò che rileva è il mantenimento del controllo della società partecipata per il periodo minimo di cinque anni richiesto dalla legge, anche in forma indiretta.....11

AUDIT12

☪ **Nuovo principio contabile OIC 5 – Bilanci di liquidazione**12

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in data 16 luglio 2026 ha pubblicato la versione definitiva dell'OIC 5 Bilanci di liquidazione, che entrerà in vigore a partire dal 2027. È consentita l'applicazione anticipata del nuovo principio ai bilanci 2026.12

☪ **Nuove linee guida per le imprese dal tavolo tecnico OIC-AdE**.....13

La Scheda sul trattamento contabile delle cripto-valute e la Scheda sul trattamento contabile del diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura sono composte da due parti: una contabile e l'altra fiscale. La parte contabile è curata dall'OIC mentre la parte fiscale è curata dall'Agenzia delle Entrate conformemente alle rispettive competenze istituzionali. Le indicazioni fornite si applicano solo alle specifiche fattispecie descritte nella scheda e, pertanto, non limitano i poteri istituzionali delle Autorità, laddove in seguito alle attività di vigilanza condotte emergesse un quadro informativo differente o più completo.13

LEGAL.....15

☪ **Titolari effettivi: nuovo sistema di accesso ai dati, ma servono ancora i decreti attuativi**15

Con il recepimento della VI Direttiva antiriciclaggio viene introdotto un nuovo sistema di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, basato sul requisito del legittimo interesse e su maggiori tutele per la riservatezza dei soggetti interessati. L'operatività del registro resta tuttavia subordinata all'emanazione dei necessari provvedimenti attuativi.15





AI Act: che cosa si applica a partire dal 2 agosto15

Il 2 agosto 2026 era da tempo la data cerchiata in rosso relativamente agli adempimenti introdotti dall'AI Act (Reg. (UE) 2024/1689). Il 27 luglio, tuttavia, è entrato in vigore il cosiddetto Digital Omnibus sull' AI, il regolamento di semplificazione (Reg. (UE) 2026/1744) adottato dal Consiglio che ne ha rimodulato il calendario di applicazione introducendo delle proroghe per garantire ai soggetti destinatari della norma di avere più tempo per adeguarsi.....15

ESG.....17

Partecipate pubbliche: proposta di quote riservate ai giovani negli organi societari17

È stata presentata alla Camera una proposta di legge che introduce quote minime riservate ai professionisti under 43 negli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica. L'obiettivo è favorire il ricambio generazionale e valorizzare competenze specialistiche in ambiti quali digitalizzazione, cybersecurity, sostenibilità ed ESG.17

SCADENZARIO.....18



APPROFONDIMENTI

TAX

Split payment prorogato fino al 30 giugno 2029: via libera definitivo dell'UE

Il Consiglio dell'Unione Europea ha autorizzato l'Italia a continuare ad applicare il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029, garantendone la continuità dal 1° luglio 2026. Restano invariati l'ambito soggettivo e le modalità operative della disciplina.

Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio del 10 luglio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 luglio 2026, è stata formalmente prorogata al 30 giugno 2029 l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ("split payment") previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972.

La proroga interviene senza soluzione di continuità, poiché la decisione produce effetti dal 1° luglio 2026, data di scadenza della precedente autorizzazione europea. Questa impostazione consente di garantire certezza giuridica agli operatori e continuità nell'applicazione della misura.

Nelle motivazioni della decisione, l'Italia ha evidenziato come lo split payment continui a rappresentare uno strumento efficace di contrasto alle frodi IVA, complementare all'obbligo di fatturazione elettronica. Secondo il legislatore europeo, mentre la fatturazione elettronica consente controlli successivi sulle operazioni (misura ex post), la scissione dei pagamenti mantiene una funzione preventiva (misura ex ante), evitando che l'IVA incassata dal fornitore possa non essere successivamente riversata all'Erario.

Dal punto di vista operativo, non sono state apportate modifiche all'ambito applicativo della disciplina. Lo split payment continuerà pertanto ad applicarsi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti individuati dall'art. 17-ter del DPR 633/1972, purché non operino quali debitori d'imposta mediante meccanismi di reverse charge.

Restano inclusi, tra gli altri, gli enti pubblici economici, le fondazioni partecipate in misura qualificata da amministrazioni pubbliche e le società controllate o partecipate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Rimangono invece escluse le specifiche fattispecie già previste dalla legge, tra cui gli enti pubblici gestori di demanio collettivo limitatamente alle attività relative ai diritti collettivi di uso civico.

La decisione europea impone inoltre all'Italia di trasmettere entro il 30 settembre 2027 una relazione alla Commissione europea contenente informazioni sull'andamento dei rimborsi IVA ai soggetti interessati dalla misura, sui tempi medi di rimborso e sull'efficacia complessiva degli strumenti adottati per il contrasto dell'evasione fiscale.





Nuova Transizione 5.0: aperta la fase di conferma degli investimenti e dell'acconto del 20%

Entra nella seconda fase operativa il nuovo incentivo Transizione 5.0: le imprese che hanno ottenuto l'esito positivo della comunicazione preventiva possono trasmettere la comunicazione di conferma dell'investimento attestando il versamento dell'acconto minimo richiesto. Particolare attenzione va posta al requisito del 20%, che deve essere raggiunto per ciascun singolo bene agevolato e non sull'intero progetto.

Con il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stata aperta la seconda fase del procedimento previsto dal nuovo regime Transizione 5.0, che ha sostituito il precedente sistema dei crediti d'imposta con una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto degli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il procedimento di accesso all'agevolazione si articola in tre passaggi telematici gestiti tramite la piattaforma del GSE: comunicazione preventiva, comunicazione di conferma dell'investimento e successiva comunicazione di completamento. Con l'apertura della seconda fase, le imprese che hanno ricevuto l'ammissione preliminare possono attestare l'avvenuto pagamento dell'acconto richiesto e proseguire l'iter per il riconoscimento del beneficio.

L'aspetto operativo più rilevante riguarda il calcolo dell'acconto minimo del 20%. Come chiarito dalle disposizioni attuative e dalle istruzioni operative, la soglia deve essere raggiunta con riferimento a ciascun singolo bene inserito nella comunicazione preventiva e non sull'ammontare complessivo dell'investimento. Ogni bene costituisce infatti una posizione autonoma identificata da uno specifico codice e deve risultare assistito da un acconto almeno pari al 20% del relativo costo di acquisizione.

La comunicazione di conferma deve essere trasmessa entro 60 giorni dall'esito positivo della comunicazione preventiva e può essere presentata una sola volta per ciascuna domanda. L'eventuale mancato raggiungimento della soglia minima per uno o più beni determina la decadenza dell'agevolazione limitatamente agli asset non correttamente confermati, senza possibilità di successive integrazioni.

Nella comunicazione devono inoltre essere riportati la data di pagamento dell'ultima quota utile al raggiungimento del 20%, il relativo importo e gli estremi della fattura emessa dal fornitore a fronte dell'acconto versato. Per gli investimenti realizzati mediante locazione finanziaria, la comunicazione può essere supportata dagli estremi del contratto di leasing sottoscritto, essendo la società di leasing il soggetto che intrattiene il rapporto di acquisto con il fornitore del bene.

Resta invece più flessibile la fase di completamento degli investimenti. Le comunicazioni finali potranno essere presentate progressivamente, man mano che i beni raggiungono l'ultimazione e l'interconnessione richiesta





dalla normativa agevolativa. Occorre tuttavia ricordare che la comunicazione di completamento, il cui modello non è ancora disponibile, rappresenta il passaggio necessario per la fruizione effettiva del beneficio fiscale.

Dal punto di vista pratico, le imprese interessate dovrebbero verificare tempestivamente che i pagamenti effettuati consentano di raggiungere il 20% del costo di ogni singolo bene oggetto dell'investimento e raccogliere la documentazione di supporto, in particolare fatture e quietanze relative ai costi ammessi. Un'errata pianificazione degli acconti potrebbe infatti comportare la perdita del beneficio per specifici beni inclusi nel progetto.

Servizio mensa aziendale: l'addebito in busta paga non richiede fattura

L'addebito al dipendente della quota relativa al servizio mensa aziendale, effettuato mediante trattenuta in busta paga, non richiede l'emissione della fattura né la trasmissione telematica dei corrispettivi. L'orientamento vale anche quando il servizio è erogato presso un esercizio esterno convenzionato con l'azienda, purché riconducibile al regime della mensa aziendale.

L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che il servizio di mensa aziendale gestito mediante trattenuta in busta paga rientra tra le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, salvo specifica richiesta del dipendente. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il servizio venga reso da un soggetto terzo presso locali esterni convenzionati con l'azienda.

Nel caso esaminato, l'azienda riceve una fattura periodica dal gestore della mensa per i pasti consumati dai dipendenti e recupera da questi ultimi una quota del costo mediante trattenuta in busta paga. Secondo l'interpretazione fornita, tali addebiti possono essere gestiti senza emettere una fattura per ciascun lavoratore e senza ulteriori adempimenti di certificazione fiscale.

La soluzione è fondata sull'assimilazione del servizio a una mensa aziendale, per la quale la normativa IVA prevede specifiche semplificazioni documentali. In particolare, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nell'ambito delle mense aziendali sono escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi e beneficiano dell'esonero dagli ordinari obblighi di emissione della fattura, salvo richiesta del cliente.

Occorre tuttavia evidenziare che tali semplificazioni riguardano esclusivamente gli adempimenti documentali e non il trattamento IVA dell'operazione. Pertanto, la quota del costo del pasto riaddebitata al dipendente mediante trattenuta in busta paga mantiene ordinariamente rilevanza ai fini IVA e deve essere correttamente considerata nelle liquidazioni periodiche dell'impresa, pur in assenza dell'obbligo di emissione della fattura nei confronti del lavoratore.





L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte agli interpelli n. 159/2019 e n. 231/2022, ha inoltre confermato che l'addebito in busta paga del servizio mensa è esonerato sia dall'obbligo di fatturazione sia dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata dal dipendente.

Sotto il profilo operativo, le imprese possono pertanto continuare a gestire il riaddebito della quota a carico dei dipendenti mediante le consuete procedure amministrative e di payroll, senza la necessità di emettere documenti fiscali individuali. La semplificazione risulta particolarmente rilevante per le realtà che si avvalgono di mense esterne convenzionate o di servizi di ristorazione collettiva gestiti da appaltatori specializzati.

Ritenute d'acconto: il professionista non risponde dell'omesso versamento del cliente

Il professionista che ha percepito il compenso al netto della ritenuta d'acconto può scomputare la ritenuta nella propria dichiarazione anche se il cliente non l'ha versata all'Erario o non ha rilasciato la Certificazione Unica. L'eventuale inadempimento resta infatti a carico del sostituto d'imposta.

La mancata consegna della Certificazione Unica o l'omesso versamento delle ritenute da parte del cliente non pregiudicano il diritto del professionista a scomputare le ritenute subite dal proprio debito d'imposta. Ciò che rileva è che il compenso sia stato effettivamente percepito al netto della trattenuta.

In assenza della Certificazione Unica, il professionista può dimostrare l'avvenuta applicazione della ritenuta mediante documentazione alternativa, quali fatture, evidenze dei pagamenti ricevuti, estratti conto o altra documentazione idonea a comprovare l'incasso del compenso al netto della ritenuta.

L'eventuale omissione del versamento resta integralmente imputabile al committente che ha operato la ritenuta nella veste di sostituto d'imposta. Ne consegue che il professionista può continuare a portare in detrazione la ritenuta anche quando abbia conoscenza dell'inadempimento del cliente.

Sul piano operativo, è opportuno conservare adeguata documentazione a supporto delle ritenute subite, soprattutto nei casi in cui la Certificazione Unica non venga ricevuta nei termini ordinari. Tale cautela consente di dimostrare agevolmente la correttezza dello scomputo effettuato in dichiarazione in caso di eventuali controlli dell'Amministrazione finanziaria.





Direttiva Omnibus: verso l'esenzione generalizzata delle ritenute su dividendi, interessi e royalties intra-UE

La proposta di direttiva Omnibus presentata dalla Commissione europea prevede un significativo ampliamento dei regimi di esenzione da ritenuta per dividendi, interessi e royalties corrisposti tra soggetti residenti nell'Unione Europea. L'obiettivo è eliminare i requisiti minimi di partecipazione e di possesso attualmente richiesti, favorendo una maggiore integrazione del mercato unico e semplificando la fiscalità dei gruppi transfrontalieri.

La proposta di direttiva Omnibus COM(2026) 560 final interviene sulle direttive "Interessi e Royalties" e "Madre-Figlia", introducendo modifiche che, se approvate, potrebbero incidere in misura rilevante sulla fiscalità dei flussi infragruppo all'interno dell'Unione Europea.

La principale novità consiste nella prospettata eliminazione delle soglie minime di partecipazione e dei periodi minimi di possesso oggi richiesti per beneficiare dell'esenzione da ritenuta sui pagamenti transfrontalieri. In futuro, l'esenzione potrebbe applicarsi anche a dividendi distribuiti a società che detengono partecipazioni minoritarie e, per quanto riguarda interessi e royalties, anche in assenza di rapporti partecipativi tra le parti. Verrebbero pertanto superati gli attuali requisiti del 10% previsti dalla direttiva madre-figlia e del 25% richiesti dalla direttiva interessi e royalties, nonché i relativi periodi minimi di detenzione delle partecipazioni. Resterebbe invece necessario che i soggetti coinvolti siano società di capitali residenti nell'Unione Europea.

Per interessi e royalties continuerebbe ad assumere rilievo centrale il requisito della qualifica di beneficiario effettivo del percettore. Gli Stati membri manterrebbero inoltre la possibilità di applicare specifiche clausole antiabuso per contrastare fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva.

La proposta introduce altresì un meccanismo di salvaguardia nei casi in cui i flussi siano destinati, direttamente o indirettamente, verso giurisdizioni che non assoggettano tali redditi a imposizione o li assoggettano ad aliquota nulla. In tali situazioni gli Stati membri potrebbero ripristinare la ritenuta ovvero negare la deducibilità dei relativi costi. La limitazione non troverebbe tuttavia applicazione nei confronti dei gruppi soggetti alle regole sulla minimum tax globale.

Sebbene il percorso di approvazione si prospetti ancora lungo, le imprese con partecipazioni estere, strutture di finanziamento infragruppo o flussi transfrontalieri di royalties dovrebbero monitorare attentamente l'evoluzione della proposta, in quanto le modifiche potrebbero determinare una significativa riduzione degli oneri di withholding tax e una revisione delle attuali strutture di investimento e finanziamento internazionale.





Dogane e Intrastat: semplificazioni per la correzione degli errori e nuovo Intr@web dal 2027

L'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sulle procedure di revisione delle dichiarazioni doganali e sul ravvedimento operoso, confermando maggiori possibilità di regolarizzazione spontanea degli errori. Parallelamente, dal 14 ottobre 2026 sarà disponibile il nuovo applicativo Intr@web, che diventerà l'unico canale per la compilazione e la trasmissione degli elenchi Intrastat a partire dal 2027.

Con la circolare 19/D/2026, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha precisato le modalità operative per la correzione degli errori nelle dichiarazioni doganali, distinguendo le diverse forme di regolarizzazione in funzione del momento in cui il contribuente interviene spontaneamente.

Particolare rilievo assume la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso anche in presenza di attività di revisione spontanea della dichiarazione. Qualora la regolarizzazione venga effettuata entro 90 giorni dallo svincolo delle merci, il contribuente può correggere la posizione senza dover corrispondere interessi sui maggiori diritti doganali dovuti, beneficiando inoltre delle riduzioni sanzionatorie previste dall'ordinamento.

La circolare chiarisce inoltre che la revisione su istanza di parte è utilizzabile esclusivamente dopo lo svincolo delle merci, mentre durante i controlli in linea l'adempimento spontaneo si perfeziona mediante accettazione dei rilievi contenuti nel verbale di constatazione, consentendo l'accesso alle riduzioni delle sanzioni.

Sul piano operativo viene confermato che i maggiori diritti doganali e i relativi interessi saranno contabilizzati tramite il conto di debito doganale, mentre le sanzioni dovranno essere versate separatamente mediante bonifico bancario.

Le novità interessano anche gli adempimenti Intrastat. Con decorrenza 14 ottobre 2026 sarà infatti rilasciata la nuova versione dell'applicativo Intr@web, dotata di funzionalità avanzate per la compilazione e la trasmissione telematica degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari.

In una prima fase il nuovo sistema convivrà con gli strumenti attualmente utilizzati. Tuttavia, dall'8 febbraio 2027 il pacchetto Intr@web versione 27000 e il servizio Intra Online saranno definitivamente dismessi e il nuovo Intr@web diventerà l'unico canale disponibile per gli elenchi riferiti a periodi del 2027.

Le imprese e gli intermediari che gestiscono gli adempimenti Intrastat dovranno quindi verificare per tempo le necessarie abilitazioni sul portale ADM, in particolare il profilo "dlr_intra" e le eventuali deleghe tramite Modello Autorizzativo Unico (MAU), al fine di evitare criticità nel passaggio al nuovo ambiente operativo.





Donazione di partecipazioni: salva l'agevolazione se resta il controllo

Il conferimento delle partecipazioni ricevute in donazione a favore di una holding non determina automaticamente la decadenza dall'esenzione dall'imposta di donazione. Ciò che rileva è il mantenimento del controllo della società partecipata per il periodo minimo di cinque anni richiesto dalla legge, anche in forma indiretta.

Con la risposta a interpello n. 152/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia di passaggio generazionale delle imprese e di esenzione dall'imposta di donazione sulle partecipazioni societarie.

Il caso riguardava un contribuente che, a seguito di più atti di donazione ricevuti dai genitori, aveva acquisito il controllo e successivamente l'intero capitale di una società. Nel periodo di monitoraggio quinquennale previsto per il mantenimento dell'agevolazione, il contribuente intendeva conferire la partecipazione a una holding personale e valutava inoltre la possibilità di cedere a terzi una quota minoritaria del capitale.

L'Agenzia ha confermato che il conferimento della partecipazione in una holding non costituisce, di per sé, una causa di decadenza dall'agevolazione. Il requisito essenziale è che il beneficiario della donazione continui a detenere il controllo della partecipata, anche tramite la holding conferitaria. In altri termini, il controllo può essere mantenuto sia direttamente sia indirettamente, purché il donatario conservi la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Il chiarimento assume particolare rilevanza nelle operazioni di riorganizzazione societaria e di pianificazione dei passaggi generazionali, poiché conferma la compatibilità tra il beneficio fiscale e la successiva costituzione di strutture holding funzionali alla gestione del gruppo.

Resta tuttavia fondamentale verificare che le operazioni successive non comportino la perdita del controllo entro il periodo quinquennale. In caso contrario, l'agevolazione verrebbe meno con recupero dell'imposta ordinaria, oltre a sanzioni e interessi. L'Agenzia richiama inoltre l'attenzione sulle finalità antielusive della disciplina, evidenziando la necessità di valutare con particolare attenzione eventuali cessioni di partecipazioni effettuate dopo la donazione.

Per imprenditori e famiglie che intendono pianificare il trasferimento dell'azienda alle nuove generazioni, il documento conferma quindi un principio di grande interesse operativo: ai fini della conservazione dell'esenzione, ciò che conta non è l'immutabilità della struttura societaria, ma il mantenimento del controllo della partecipazione trasferita.





AUDIT

Nuovo principio contabile OIC 5 – Bilanci di liquidazione

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in data 16 luglio 2026 ha pubblicato la versione definitiva dell'OIC 5 Bilanci di liquidazione, che entrerà in vigore a partire dal 2027. È consentita l'applicazione anticipata del nuovo principio ai bilanci 2026.

L'aggiornamento del suddetto principio si è resa necessaria per superare le principali criticità venute fuori nella prassi. Infatti, dalle indagini empiriche condotte è emerso che il principio precedentemente in vigore non trovasse piena applicazione tra gli operatori.

Nello specifico è emerso che la valutazione delle attività al valore di realizzo fosse frequentemente disattesa quando tale valore risultava superiore al valore contabile, soprattutto per ragioni di prudenza e di responsabilità dei liquidatori. Analogamente, il fondo per costi e oneri della liquidazione risultava spesso rilevato solo parzialmente, o non rilevato, a causa delle incertezze connesse alla stima degli oneri da sostenere nel corso dell'intera procedura liquidatoria.

Alla luce di tali evidenze, l'OIC ha rivisto gli aspetti critici del principio, adottando un'impostazione più prudenziale e, al contempo, di maggiore applicabilità operativa, con l'obiettivo di promuovere un'applicazione più diffusa e agevole da parte degli operatori.

Per tali motivi, il nuovo OIC 5 individua come criterio generale di valutazione delle attività il minore tra il costo e il valore di realizzo. Tuttavia, accogliendo le osservazioni formulate durante la consultazione pubblica, il principio prevede anche la possibilità di valutare le attività al valore di realizzo, quando ricorrono specifiche condizioni che assicurano il buon esito dell'operazione. Sempre al fine di agevolare gli operatori, il nuovo principio non richiede di stimare il fondo per costi ed oneri di liquidazione, ma richiede di valutare la presenza di eventuali contratti onerosi, in linea con quanto normalmente richiesto dall'OIC 31 per la stima dei fondi rischi ed oneri.

Sono stati anche rivisti gli schemi di bilancio per renderli maggiormente compatibili con la finalità della liquidazione. A tal fine: nel conto economico, sono state introdotte delle voci ad hoc relative alle plusvalenze e minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione e nello stato patrimoniale è stata eliminata la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, propria delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Qualora sia prevista la continuazione, anche solo parziale, dell'attività d'impresa, continuano invece ad applicarsi gli schemi ordinari di bilancio, integrati con specifiche voci dell'attivo dello stato patrimoniale finalizzate a distinguere le attività destinate alla liquidazione da quelle riferibili alla gestione in continuità.

Infine, per non gravare le società che rientrano nei limiti dimensionali di cui agli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice civile di costi aggiuntivi in fase di liquidazione, è stata comunque prevista la possibilità per tali società di utilizzare gli schemi di bilancio ordinari.





Nuove linee guida per le imprese dal tavolo tecnico OIC-AdE

La Scheda sul trattamento contabile delle cripto-valute e la Scheda sul trattamento contabile del diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura sono composte da due parti: una contabile e l'altra fiscale. La parte contabile è curata dall'OIC mentre la parte fiscale è curata dall'Agenzia delle Entrate conformemente alle rispettive competenze istituzionali. Le indicazioni fornite si applicano solo alle specifiche fattispecie descritte nella scheda e, pertanto, non limitano i poteri istituzionali delle Autorità, laddove in seguito alle attività di vigilanza condotte emergesse un quadro informativo differente o più completo.

Con riferimento alla *Scheda sul trattamento contabile delle cripto-valute* la fattispecie presa in considerazione si riferisce ad una società che redige il bilancio secondo le norme del Codice civile che ha acquistato Bitcoin, Ethereum e Solana ("cripto-valute"). Le citate cripto-valute detenute dalla società hanno le seguenti caratteristiche:

- sono valute digitali o virtuali registrate su un registro distribuito che utilizza la crittografia per la sicurezza;
- non sono emesse da un'autorità;
- non danno luogo a un contratto tra il titolare e un'altra parte.

Nella scheda si premette che la contabilizzazione delle cripto-valute non è trattata in modo specifico dai principi contabili nazionali e non si rinviene una disciplina applicabile in via diretta e immediata a detta fattispecie. Dopo una breve analisi l'OIC conclude che le cripto-valute in esame rientrano nella definizione di bene immateriale dell'OIC 24 in quanto sono prive di consistenza fisica, beni non monetari, in quanto non danno il diritto ad incassare un importo di denaro determinato o determinabile, individualmente identificabili, perché possono essere vendute separatamente dalla società.

Con riferimento alla *Scheda sul trattamento contabile del diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura* la fattispecie presa in considerazione si riferisce ad una Società, che redige il bilancio d'esercizio secondo le norme del Codice civile, che sottoscrive un contratto per l'utilizzo esclusivo di un'infrastruttura identificata (ad esempio, una tratta identificata di fibra ottica). Il contratto ha una durata determinata (10 anni) e prevede il pagamento di un corrispettivo da corrispondere in un'unica soluzione alla data di sottoscrizione del contratto. La proprietà dell'infrastruttura resta in capo al fornitore dell'infrastruttura che è anche responsabile della relativa manutenzione. Nel contratto non sono previsti altri servizi. Non ci sono altri contratti tra le parti che devono essere letti congiuntamente al contratto in esame. La fattispecie in esame non prende in considerazione il caso in cui il contratto fosse stato acquistato tramite un'aggregazione aziendale (ad esempio fusione o conferimento).

Nel caso in esame, è possibile desumere la natura obbligatoria del diritto d'uso dai seguenti elementi:

- esclusività del diritto d'uso a favore del cessionario: nel caso in esame, il cedente mantiene la proprietà del bene. Pertanto, il cessionario non dispone di un diritto esclusivo di utilizzazione del bene in oggetto con possibilità di intervento a sua cura, costo e spese sul bene oggetto del diritto trasferito;





- onere della manutenzione del bene oggetto del diritto reale d'uso: le manutenzioni ordinarie e straordinarie risultano a carico del cedente. Si rendono quindi necessarie ulteriori attività da parte del cedente affinché il cessionario possa utilizzare il bene.

OIC evidenzia come la circostanza che il corrispettivo sia stato individuato a corpo e forfetariamente con riferimento all'intera durata del contratto e non ad annualità o a rate periodiche, seppure tipica dei contratti traslativi di diritti reali, non è di per sé idonea a qualificare il negozio giuridico sottostante come traslativo di un diritto reale.

Pertanto, la fattispecie risulta assimilabile ad un contratto di locazione, che ai sensi dell'articolo 1571 del codice civile è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Le suddette schede trattano in modo esaustivo sia il trattamento contabile che gli aspetti fiscali delle fattispecie analizzate.



LEGAL

Titolari effettivi: nuovo sistema di accesso ai dati, ma servono ancora i decreti attuativi

Con il recepimento della VI Direttiva antiriciclaggio viene introdotto un nuovo sistema di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, basato sul requisito del legittimo interesse e su maggiori tutele per la riservatezza dei soggetti interessati. L'operatività del registro resta tuttavia subordinata all'emanazione dei necessari provvedimenti attuativi.

Il D.lgs. 122/2026 ha ridefinito il quadro normativo relativo all'accesso ai dati dei titolari effettivi di società, enti, trust e istituti giuridici affini, adeguando la disciplina nazionale ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di tutela dei dati personali.

Il nuovo modello supera la logica dell'accesso generalizzato e prevede che le informazioni possano essere consultate da autorità pubbliche, soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio e soggetti che dimostrino un legittimo interesse collegato alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tra questi rientrano, in determinate condizioni, giornalisti, enti del Terzo Settore, organizzazioni non governative, ricercatori e operatori economici.

L'accesso richiederà una procedura formale presso le Camere di Commercio, che dovranno verificare i presupposti della richiesta e valutare eventuali esigenze di riservatezza del titolare effettivo. La normativa prevede infatti specifiche tutele nei casi in cui la divulgazione dei dati possa esporre l'interessato a rischi di frode, estorsione, intimidazione o altre situazioni eccezionali.

Sotto il profilo operativo, il nuovo sistema non è ancora pienamente funzionante. Per l'effettiva attivazione del registro sono infatti necessari ulteriori decreti ministeriali, l'aggiornamento delle procedure tecniche gestite dalle Camere di Commercio e il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inoltre sospesa la vicenda del precedente registro dei titolari effettivi, sul quale il Consiglio di Stato si pronuncerà nel corso del 2027.

AI Act: che cosa si applica a partire dal 2 agosto

Il 2 agosto 2026 era da tempo la data cerchiata in rosso relativamente agli adempimenti introdotti dall'AI Act (Reg. (UE) 2024/1689). Il 27 luglio, tuttavia, è entrato in vigore il cosiddetto Digital Omnibus sull' AI, il regolamento di semplificazione (Reg. (UE) 2026/1744) adottato dal Consiglio che ne ha rimodulato il calendario di applicazione introducendo delle proroghe per garantire ai soggetti destinatari della norma di avere più tempo per adeguarsi.





Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio dell'Allegato III si applicheranno dal 2 dicembre 2027, mentre per quelli incorporati in prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Allegato I il termine è il 2 agosto 2028.

Sono rimasti al di fuori della proroga:

- **gli obblighi di trasparenza ex art. 50:** ai fornitori si richiede che i sistemi destinati a interagire con le persone siano progettati in modo che l'utente sappia di trovarsi di fronte a un sistema di intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti evidente e che gli output dei sistemi generativi siano marcati in un formato leggibile in modo automatico. Ai deployer è imposto di rendere chiaramente riconoscibili i contenuti che costituiscono deepfake, di informare le persone esposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica e di segnalare i testi generati dall'intelligenza artificiale su questioni di interesse pubblico. Le linee guida della Commissione del 20 luglio 2026 e il Codice di condotta sulle GPAI (General-Purpose AI) del 10 giugno ne precisano il perimetro. Per i sistemi generativi già sul mercato prima del 2 agosto la finestra di adeguamento tecnico si chiude il 2 dicembre 2026.
- **i divieti dell'articolo 5 (Pratiche di IA vietate) e l'obbligo di alfabetizzazione (AI literacy) dell'articolo 4 restano applicabili dal 2 febbraio 2025.**

Al fine di stabilire il perimetro degli obblighi derivanti dall' AI act occorrerà stabilire se l'impresa agisca come “deployer” o come “fornitore”, posto che chi immette sul mercato un sistema con il proprio marchio o ne modifica in modo sostanziale la destinazione assume la posizione di fornitore, con relativi obblighi più estesi mentre chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale, è considerato “deployer”.

Sul piano operativo il punto di partenza è la mappatura dei sistemi in uso, che nella maggior parte delle organizzazioni può risultare più ampia del previsto, infatti, accanto alle applicazioni acquistate in modo consapevole vi sono spesso funzioni di intelligenza artificiale incorporate in gestionali e piattaforme di assistenza alla clientela (ad es. chatbot).

Seguono la revisione delle interazioni di tali sistemi con il pubblico e la verifica dei contratti con i fornitori tecnologici, che raramente disciplinano in modo espresso la marcatura degli output e la ripartizione delle responsabilità in caso di contestazione.

Quanto alle sanzioni applicabili, i massimali sono differenziati: fino a 35 milioni di euro o al 7 per cento del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate, fino a 15 milioni o al 3 per cento per la violazione degli obblighi di trasparenza e degli altri obblighi di fornitori e deployer; per le piccole e medie imprese si applica il minore fra i due importi. La commisurazione tiene conto della gravità e della durata della violazione, delle dimensioni dell'operatore e delle misure adottate per attenuare il danno.



ESG

Partecipate pubbliche: proposta di quote riservate ai giovani negli organi societari

È stata presentata alla Camera una proposta di legge che introduce quote minime riservate ai professionisti under 43 negli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica. L'obiettivo è favorire il ricambio generazionale e valorizzare competenze specialistiche in ambiti quali digitalizzazione, cybersecurity, sostenibilità ed ESG.

È attualmente all'esame della Camera una proposta di legge finalizzata a promuovere l'ingresso di giovani professionisti nelle governance delle società a partecipazione pubblica, intervenendo sia sugli organi amministrativi sia sugli organi di controllo.

Il testo prevede che almeno un quinto dei componenti dei consigli di amministrazione sia costituito da professionisti under 43, mentre nei collegi sindacali dovrà essere riservato almeno un terzo dei sindaci effettivi nei collegi composti da tre membri oppure un quinto nei collegi composti da cinque componenti.

Per gli incarichi negli organi amministrativi, i candidati dovranno dimostrare competenze specifiche in settori ritenuti strategici per la modernizzazione della governance pubblica, tra cui digitalizzazione, cybersecurity, sostenibilità, ESG, governo societario e attuazione del PNRR. Tali requisiti potranno essere documentati attraverso precedenti esperienze professionali o percorsi formativi qualificati.

La proposta introduce inoltre specifici obblighi di trasparenza. Le amministrazioni pubbliche partecipanti dovranno pubblicare entro dieci giorni dalla nomina il nominativo del designato, il curriculum professionale, la fascia di età e le eventuali motivazioni in caso di mancato rispetto delle quote generazionali previste.

È previsto anche un sistema di monitoraggio affidato al Ministro per la Pubblica Amministrazione, chiamato a riferire periodicamente al Parlamento sul livello di attuazione della riforma e sugli effetti prodotti in termini di qualità, innovazione ed efficienza della governance delle partecipate.

Qualora la proposta fosse approvata, le amministrazioni avrebbero sei mesi di tempo per adeguare gli statuti societari, mentre le nuove disposizioni si applicherebbero a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo a un anno dall'entrata in vigore della legge.

Per le società partecipate e per i professionisti interessati agli incarichi negli organi societari si tratta, allo stato, di una proposta normativa ancora in fase parlamentare. Tuttavia, l'iniziativa conferma una crescente attenzione del legislatore verso il tema del ricambio generazionale nelle funzioni di amministrazione e controllo e potrebbe ampliare, in futuro, le opportunità di accesso agli incarichi per i professionisti più giovani.



SCADENZARIO

Principali scadenze di agosto 2026

DATA	ADEMPIMENTO	
20 Agosto	IVA Liquidazione mensile (contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese/trimestre solare precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo e provvigioni.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
	IRPEF / IRES / IRAP VERSAMENTI Proroga soggetti ISA Maggiorazione 0,8% Saldo 2025/I acc.to 2026	Versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 per imposte redditi Persone Fisiche, Società di Persone e soggetti IRES – IRAP con la maggiorazione dello 0,8% per i soggetti che godono della proroga ISA.
	ENASARCO Il trim 2026	Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2026.
25 Agosto	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensile	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel periodo precedente nei confronti di soggetti UE.
31 Agosto	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro.